

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. - Consigliere

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30994/2020 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce alla memoria;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 560/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata il 10/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza definitiva pubblicata in data 1-4-2019, all'esito di sentenza non definitiva di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Avezzano, per quanto ancora di interesse, ha rigettato la domanda dell'ex moglie diretta ad ottenere l'assegno divorzile e l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprieta' dell'ex marito.

2. Con sentenza depositata il 10-4-2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato le statuizioni della citata sentenza, impugnata dalla (OMISSIS), in punto di assegno divorzile e assegnazione della casa familiare.

3. Avverso questa sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti di (OMISSIS), che resiste con controricorso.

4. Il ricorso e' stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono cosi' rubricati: "I. Vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere, il Giudice di Secondo Grado, correttamente applicato i principi che regolano il riconoscimento dell'assegno divorzile come precisati da Cass. SS. UU. n. 18287/2018 in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune, nonche' di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'eta' dell'avente diritto; II. Vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., e dell'articolo 132, comma 2 n. 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ommesso la motivazione su di un punto decisivo della controversia; III. Vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., e dall'articolo 2729 del c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per aver il Giudice di Appello utilizzato l'istituto della presunzione semplice, influenzata da altre presunzioni semplici, in assenza di gravita', precisione e concordanza degli elementi indiziari e per ritenere provato un fatto, capacita' reddituale della sig.ra (OMISSIS), disattendendo prove documentali e/o non utilizzando prove documentali contrarie. Nonche' "omesso esame di una prova decisiva" in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere ommesso di considerare le denunce dei redditi della sig.ra (OMISSIS) nonche' i bilanci della societa' (OMISSIS) s.r.l.; IV. Illogicita', contraddittorietà e vizio di motivazione nonche' violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., e dall'articolo 2729 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Giudice di Appello utilizzato l'istituto della presunzione semplice, influenzata da altre presunzioni semplici, in

assenza di gravita', precisione e concordanza degli elementi indiziari e per ritenere provato un fatto, equivalenza della capacita' reddituale tra la sig.ra (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS), disattendendo prove documentali e/o non utilizzando prove documentali contrarie; V. Violazione ed erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, nonche' dagli articoli 155 e 155 quater c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, ora articolo 337 sexies c.c., introdotto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 55, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per aver male applicato i principi che regolano l'assegnazione della casa coniugale, assegnandola al coniuge non affidatario nonostante la figlia (OMISSIS), all'epoca minorennе, ora maggiorenne non economicamente autosufficiente, abbia manifestato la volonta' di mantenere i rapporti con i luoghi di origine; VI. Illogicitа', contraddittorietа' e vizio di motivazione nonche' violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e dall'articolo 2729 del c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Giudice di Appello disattendendo e/o non utilizzato prove documentali e costituendo tese a provare come la sig. (OMISSIS) non abbia lasciato volontariamente l'abitazione coniugale". Con i primi quattro motivi la ricorrente si duole, sotto diversi ma collegati profili, del diniego di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile. Deduce di essersi dedicata completamente alla famiglia e al lavoro casalingo durante gli oltre diciassette anni di matrimonio, di avere contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di avere sacrificato le proprie aspettative professionali, avendo i coniugi scelto di comune accordo l'indirizzo della vita familiare ex articolo 144 c.c. (primo motivo). Rileva di aver cessato di frequentare l'universita' proprio quando si era sposata, cosi' collocandosi fuori dal mercato del lavoro, e dette circostanze non erano state considerate dalla Corte di merito, che non aveva spiegato la ragione secondo cui la scelta di abbandonare il percorso di studi da parte dell'odierna ricorrente non fosse riconducibile al matrimonio, dovendosi ritenere viziata e in sostanza mancante la motivazione esplicitata in sentenza sul punto ("il percorso universitario era sostanzialmente concluso quando i due si sposarono"- secondo motivo). Deduce, inoltre, che la Corte territoriale ha tenuto in considerazione un unico parametro, ossia lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, che non e' invece determinante per la spettanza dell'assegno divorzile, e in ogni caso erroneamente l'indagine sullo squilibrio suddetto era stata svolta non con riferimento alla data di scioglimento del matrimonio, ma con riferimento a periodo successivo di anni dal divorzio (primo motivo). Si duole, inoltre, della violazione dell'articolo 115 c.p.c., e articolo 2729 c.c., per avere la Corte di merito fondato la decisione, circa l'autosufficienza economica dell'ex moglie, su presunzioni in contrasto con prove documentali certe e non contestate, quali i modelli 730 e i bilanci della societa' di cui e' amministratrice la ricorrente (terzo motivo) e viceversa per non avere valutato con gli stessi criteri presuntivi i dati istruttori dedotti circa la solidita' finanziaria del (OMISSIS), il quale aveva contratto finanziamenti bancari per oltre Euro200.000,00, come da documenti prodotti in primo grado e accertamenti fiscali disposti dalla Guardia di Finanza in primo grado, e il quale svolgeva attivita' "in nero" di falegname (quarto motivo). Con i

motivi quinto e sesto, la ricorrente si duole della mancata assegnazione in proprio favore della casa familiare, deduce di averla lasciata unitamente alla figlia prima della separazione a (c)causa del comportamento violento dell'ex marito, il quale occupava quella casa con la sua nuova compagna e i figli di lei (sesto motivo), e rimarca che la figlia maggiorenne voleva e vuole mantenere un collegamento con l'ambiente familiare in cui era nata e cresciuta, tanto da essersi trasferita nelle vicinanze, ossia presso la casa della nonna paterna, come riconosciuto negli atti difensivi dal padre, sicché non era stato tutelato l'interesse superiore della figlia, ancora non economicamente autosufficiente.

2. I motivi dal primo al quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

2.1. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi è un pre-requisito fattuale che deve essere previamente accertato dal giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendosene, di seguito, valutare la riconducibilità al ruolo endofamiliare svolto (Cass. 11796/2021), sicché le censure formulate a riguardo sono prive di fondamento.

La Corte d'appello ha ritenuto insussistente, nella specie, lo squilibrio reddituale in nesso causale con il ruolo endofamiliare svolto dall'odierna ricorrente, in quanto: a) dal 2015 l'ex moglie ha costituito e amministrato una società di consulenza immobiliare di cui è sostanzialmente l'unica proprietaria (95% delle quote); b) ha avuto, dopo la separazione, un tenore di vita, desunto da una serie di indizi, denotante l'autosufficienza economica e lo svolgimento di attività lavorativa redditizia; c) i redditi dell'ex moglie sono adeguati, pure se non dichiarati, essendo inattendibili le sue dichiarazioni fiscali.

Alla stregua di detti accertamenti fattuali, adeguatamente motivati, la Corte di merito, attenendosi ai principi suesposti, ha escluso che fosse dimostrato uno squilibrio reddituale riconducibile alle scelte di vita matrimoniali, sì da richiedere una compensazione o perequazione, ed ha altresì affermato che la scelta dell'odierna ricorrente di non concludere il percorso universitario non dovesse ricondursi al ruolo endofamiliare dalla stessa svolto, atteso che la (OMISSIS) aveva già sostanzialmente concluso quel percorso quando si era sposata e, tra l'altro, come risulta dalla sentenza impugnata, la figlia della coppia è nata il 25-3-1999, ossia quasi due anni dopo le nozze.

2.2. Le censure sono inammissibili nella parte in cui è denunciata la violazione dell'articolo 115 c.p.c., e del regime legale delle presunzioni.

Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e

116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleggi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019). Inoltre in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3541/2020 e Cass. 29635/2018).

Nella specie le censure non sono formulate nei termini precisati, né è ravvisabile, nel ragionamento esplicitato dai giudici di merito, un vizio di sussunzione, mentre in realtà le doglianze sono dirette a sollecitare impropriamente il riesame dei fatti storici posti a base del convincimento espresso con la sentenza impugnata.

3. I motivi quinto e sesto sono inammissibili.

Sotto l'apparente denuncia dei vizi di violazione di legge e motivazionali, le doglianze sono volte a confutare, in punto di fatto, le circostanze accertate nel giudizio di merito e vagliate con motivazione adeguata, limitandosi la ricorrente a riproporre la propria ricostruzione, in contrasto con quella della sentenza impugnata. La Corte d'appello ha ritenuto dimostrato che l'ex moglie avesse lasciato la casa familiare per una propria scelta, tanto da nulla pretendere a riguardo in sede di separazione consensuale, ed ha escluso che, in ordine al pregresso ambiente di vita familiare, vi fosse un legame da tutelare per la figlia, che da diversi anni non vive più lì.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.